



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Lombardia

Il nuovo Art. 403 c.c.
Indicazioni teoriche e operative
per gli assistenti sociali

Terza versione
Ottobre 2023

Premessa

La riforma del processo civile introduce numerosi cambiamenti e modifica il quadro normativo e il procedimento entro il quale si trovano ad operare gli assistenti sociali impegnati nel lavoro di tutela dei minori. L'Ordine Nazionale degli assistenti sociali ha promosso un gruppo di studio e approfondimento sul tema, anche allo scopo di fornire indicazioni e strumenti per accompagnare l'operatività dei professionisti. All'interno di questo processo, l'Ordine degli assistenti sociali della Lombardia in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano si è impegnato ad approfondire i contenuti della riforma in un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha portato all'elaborazione di un questo documento¹, pubblicato a giugno 2022 nella **prima versione**, tenendo conto delle direttive emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano ([n. 2/22 del 23 maggio 2022](#)) e di Brescia ([n. 366/22 del 21 maggio 2022](#)).

Successivamente alla pubblicazione della prima versione l'Ordine ha partecipato ad un webinar di formazione, organizzato insieme all'Ordine degli Avvocati di Milano, alla Procura minorile e al Tribunale per i minorenni di Milano, la cui [registrazione](#) è disponibile sul nostro sito internet. Il webinar e le sollecitazioni emerse nei primi sei mesi di applicazione del provvedimento hanno reso necessaria una revisione del documento (dicembre 2022)²; successivamente, si è provveduto a integrare questo documento con le riflessioni emerse in ambito ospedaliero, arrivando a questa terza versione³.

La riforma

La legge 26 novembre 2021 n. 206 presenta un duplice contenuto: delega il Governo alla riforma per l'efficienza del processo civile e alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, e modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata⁴.

Le modifiche entrate in vigore **a partire dal 22 giugno 2022** riguardo alla materia familiare e minorile sono:

- la nuova formulazione dell'art. 403 c.c.;
- il superamento della frammentazione degli interventi a tutela dei soggetti minori di età da parte delle autorità giudiziarie a vario titolo coinvolte e pertanto alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c. (concernente le competenze dei tribunali per i minorenni e dei tribunali ordinari);
- la modifica degli artt. 78 e 80 c.c. con ampliamento delle situazioni di nomina della figura del curatore speciale del minore e la possibilità di conferimento di specifici poteri di rappresentanza sostanziale;
- l'estensione anche ai figli dei non coniugati della disciplina sulla negoziazione assistita.

Come Ordine lombardo abbiamo approfondito la nuova formulazione dell'art. 403 c.c., oggetto di questo documento, e la figura del Curatore speciale, oggetto del documento "[Il Curatore speciale del minore](#)" pubblicato a luglio 2022 sul nostro sito.

¹ Il gruppo di lavoro è stato composto dagli assistenti sociali: Giulia Ghezzi (Vicepresidente Croas), Simona Regondi (Segretaria Croas), Benedetta Ferracini Mazzoleni (Consigliera Croas), Egidio Turetti (Consigliere Croas), Sonia Zara (Consigliera Croas), Margherita Gallina, Monica Cappelli, Marilena Garavaglia, Marina Mosconi, Maria Angela Pedrinelli, Silvia Zandrini, dall'avv. Paola Lovati Consigliera Ordine Avvocati di Milano e dalla giudice Margherita Elenia Sambatakakis del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

² La seconda versione del documento è stata curata dalla Vicepresidente dell'Ordine Giulia Ghezzi, dalla Segretaria Simona Regondi e dai Consiglieri Benedetta Ferracini Mazzoleni, Egidio Turetti e Sonia Zara.

³ Per questa terza revisione è stato chiesto il contributo di assistenti sociali che lavorano specificatamente in ambito sanitario attraverso la consigliera Croas Sara Alberici.

⁴ Art. 1 comma 1 "Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile."

Il nuovo art. 403 c.c.

Il Codice civile, Libro I “Delle persone e della famiglia”, Titolo XI - Dell'affiliazione e dell'affidamento, Art. 403 *Intervento della pubblica autorità a favore dei minori* è stato modificato nel modo che segue.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

Allontanamento con o senza il genitore?

La nuova formulazione dell'art. 403 c.c. recita: **“l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale”**.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ritiene che tale enunciazione voglia estendere la possibilità di agire ex art. 403 anche nelle situazioni in cui il minore è collocato insieme ad un genitore su richiesta di quest'ultimo (per esempio viene collocato in casa rifugio insieme alla madre maltrattata dal partner)⁵ mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ritiene che la procedura vada attivata solo quando è la pubblica autorità che decide il collocamento in sicurezza del minore⁶.

Quando si applica il procedimento ex art. 403

La nuova formulazione dell'art. 403 c.c. dispone il collocamento in emergenza per due tipi di situazione:

- quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato
- quando si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere

Il primo caso ricorre quando i genitori o gli adulti di riferimento non ci sono o, se presenti, non sono in grado di prendersi cura adeguatamente del minore, anche in modo temporaneo: pensiamo al rintraccio di un bimbo in tenera età da solo o in presenza di adulti alterati da alcool o sostanze stupefacenti, oppure al minore che vive con un solo genitore sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio anche se ci sono parenti o altri adulti di riferimento a cui affidarlo.

Il secondo caso si ha invece non solo quando il minore è in una situazione di grave pregiudizio ma addirittura la sua incolumità psico-fisica è in pericolo, per cui l'intervento della pubblica autorità non è in alcun modo differibile e occorre agire in emergenza. Se la pubblica autorità ritiene non ci sia un pericolo imminente che incombe sulla salute psico-fisica del minore e che sia possibile attendere i tempi di un provvedimento, può utilizzare gli strumenti ordinari di tutela, tra cui la segnalazione all'autorità giudiziaria.

L'aspetto centrale è pertanto questo: di fronte ad una situazione di pregiudizio, riuscire a distinguere le situazioni in cui non è possibile attendere un giorno di più per mettere in sicurezza il minore da quelle in cui occorre attivarsi con una segnalazione all'autorità giudiziaria, magari anche urgente, ma senza un intervento di messa in sicurezza immediato.

Situazione di pregiudizio

Per riuscire a orientarci partiamo dalle definizioni di maltrattamento proposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle Linee guida della Regione Lombardia e dal Dizionario di Servizio sociale.

L'OMS definisce così l'abuso o il maltrattamento sull'infanzia.

⁵ Dalle Linee guida della Procura di Milano *“Appare necessario chiarire che, a parere di questo Ufficio, si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 403 sia in caso di allontanamento del minore da entrambi i genitori, sia in caso di allontanamento del minore da un solo genitore, e quindi anche nei casi in cui un minore viene allontanato insieme con un genitore dall'altro (si pensi alle frequenti ipotesi di collocamento in comunità di tipo familiare della madre insieme con il minore con allontanamento dal solo padre presunto maltrattante), questo al fine di riconoscere tutela anche ad uno solo dei genitori che abbia subito l'allontanamento. Pertanto, anche in questi casi (ad es.: quando un genitore si allontana dall'altro conducendo con sé il figlio minore, e chiede alle forze dell'ordine o alle reti antiviolenza di essere accolto presso una struttura protetta) si procederà – da parte dei servizi sociosanitari o delle forze dell'ordine cui la donna-vittima si rivolge – ad emettere un formale provvedimento di collocamento ai sensi dell'art. 403 cod. civ., attivando la procedura (e rispettando la tempistica) prevista dalla citata disposizione.”*

⁶ Dalle Linee guida della Procura di Brescia *“Questa Procura ritiene di aderire ad una interpretazione rigorosa dei presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 403 cod. civ. ossia che la procedura vada attivata quando è la “pubblica autorità” che decide il collocamento in sicurezza del minore. Pertanto non si ravvisa il presupposto quando un genitore si allontana dall'altro conducendo con sé il figlio minore, e chiede alle forze dell'ordine o alle reti antiviolenza di essere accolto presso una struttura protetta.”*

L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere. (OMS Rapporto 2002 "Violenza e salute")

La Regione Lombardia, nel richiamarsi a questa definizione, la declina in questo modo⁷:

Trascuratezza: grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.

Maltrattamento fisico: presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita.

Maltrattamento psicologico o abuso emozionale: relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.

Abuso sessuale: coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, prostituzione infantile e pedopornografia.

Violenza assistita: coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative per il bambino cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

Nel **Dizionario di Servizio sociale**⁸ Bertotti sottolinea che *"la distinzione tra i diversi tipi di maltrattamento tende ad essere utilizzata prevalentemente negli studi descrittivi del fenomeno, mentre l'esperienza clinica e le più recenti ricerche (Di Blasio, 2000) mettono sempre più in luce la compresenza di diversi tipi di maltrattamento, la loro progressione nel tempo, l'aggravarsi degli atti e il moltiplicarsi delle diverse forme di vittimizzazione (l'abuso sessuale implica in sé una violenza psicologica e si associa frequentemente a una trascuratezza da parte del genitore non direttamente abusante; il maltrattamento fisico è spesso conseguente alla trascuratezza o connesso alla violenza assistita ecc.)*.

Una seconda caratteristica del maltrattamento è la sua dimensione familiare, rilevante sia nella sua genesi, sia nella possibilità di cura e di intervento. I genitori del bambino appaiono accomunati dall'incapacità di proteggere il bambino dalle aggressioni e inadeguatezze proprie o dell'altro, ma anche dall'elevata difficoltà – per le stesse dinamiche relazionali, per una profonda sfiducia nel sistema e in se stessi, per vergogna e tabù sociali – a chiedere aiuto e a percepire la possibilità di modificare la situazione di sofferenza.

La dimensione familiare del maltrattamento spiega anche la tendenza del fenomeno a essere negato. Questo, sia da parte dei genitori, per i motivi sopra accennati, tanto più forti quanto più il maltrattamento è grave e cronico, sia da parte dei bambini, che non riconoscono la propria condizione di vittime e quindi considerano "normale" quanto avviene, o ritengono di dover tutelare la famiglia e i genitori. Anche da parte degli operatori sussiste un ostacolo a riconoscere la possibilità di comportamenti distruttivi verso i figli, dovuto al fatto di trovarsi inconsapevolmente confrontati con le proprie rappresentazioni culturali e affettive della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia.

⁷ Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza, Regione Lombardia, 23.12.2004

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali Lanzarote, 25.10.2007
Art. 609 bis c.p.

⁸ Voce "Maltrattamento" a cura di T. Bertotti in *Dizionario di Servizio sociale*, Carocci, 2005.

Altre caratteristiche importanti del maltrattamento sono la cronicità e la dimensione costitutiva delle relazioni in cui il bambino è immerso: l'esperienza di essere vittima diventa una caratteristica intrinseca e permanente dell'esistenza del bambino negli anni cruciali dello sviluppo affettivo e intellettuale. L'aggressione, che inizialmente può apparire come un evento isolato, e il ripetuto tradimento dei bisogni di accudimento, ascolto e riconoscimento diventano uno stile relazionale permanente che caratterizza i rapporti tra i membri della famiglia e in particolare quelli del bambino con le figure adulte di riferimento: in un clima così stabilmente carente e minaccioso, il bambino mette in atto una riorganizzazione istintiva e globale del suo universo psichico ed emozionale per far fronte alle ripetute minacce al sé.

Situazione di pregiudizio in emergenza

Le situazioni di maltrattamento sopra descritte sono generalmente affrontate dai Servizi sociali con modalità "ordinarie", quale la segnalazione all'autorità giudiziaria, e ricercando il più possibile la costruzione di un rapporto di collaborazione con la famiglia. Devono invece essere gestite con le modalità "straordinarie" previste ex art. 403 c.c. quelle situazioni di maltrattamento per le quali è necessario attivare un intervento indifferibile a causa di un'emergenza: esse rappresentano quindi una piccola parte – la più drammatica – delle situazioni di pregiudizio.

Questi interventi vengono spesso effettuati dalle forze dell'ordine quando, chiamati ad intervenire sul posto (per esempio dai vicini di casa che sentono urlare nell'appartamento a fianco) si trovano davanti una situazione di grave ed evidente maltrattamento che richiede l'immediata messa in protezione dei minori.

Un altro contesto è quello ospedaliero. Generalmente sono situazioni in cui il personale sanitario riscontra nel minore portato in Pronto Soccorso o in ambulatorio, oppure ricoverato in reparto, ecchimosi e tumefazioni non compatibili con le spiegazioni fornite dai genitori; oppure in cui osserva comportamenti genitoriali tali da compromettere l'integrità psico fisica del minore. In questi casi si ricorre all'art. 403 quando la segnalazione urgente alla Procura minorile non offre sufficienti garanzie di messa in protezione del minore.

Per quanto riguarda i Servizi sociali territoriali, generalmente un intervento ex art. 403 viene attivato a seguito di gravissime verbalizzazioni da parte dei minori o dei loro genitori, oppure a seguito di segnalazione di un altro soggetto interno o esterno alla famiglia (es. insegnante).

Può accadere che i minori interessati si rivolgano direttamente al Servizio chiedendo insistentemente protezione e presentino gravi segni di ansia senza fornire elementi che ci orientino nella valutazione del danno, quali possono essere segni evidenti di maltrattamento psico-fisico. Alcuni segnali del bambino o del ragazzo (fughe da casa e rifiuto di rientrarvi, attacchi di panico, autolesionismo), associati ad una evidente assenza di tutela dei genitori possono portare a decidere per un intervento di messa in protezione urgente. È importante non sottovalutare la richiesta poiché spesso è troppo difficile per il bambino /ragazzo dare parole alla condizione di sofferenza.

In altri casi la situazione è conosciuta, perché i genitori sono seguiti per richieste di altra natura e il servizio non aveva riscontrato elementi di gravità, ma precipita improvvisamente a seguito di un evento oppure era decisamente occultata. Il maltrattamento psicologico è altrettanto dannoso ma non sempre immediatamente evidente.

Infine, come ci ha insegnato la pandemia, può accadere che sia necessario agire in emergenza in situazioni in cui non vi sia un problema di maltrattamento ma ci si trovi di fronte ad un evento improvviso, anche temporaneo, che limita del tutto o in parte la possibilità dei genitori di esercitare appieno la propria responsabilità genitoriale (per esempio il loro ricovero in ospedale).

Valutazione dell'emergenza

In un contesto di emergenza decidere cosa fare è un'operazione complessa, poiché c'è un alto coinvolgimento emotivo e un forte rischio di sopravvalutare o sottovalutare il pericolo. Inoltre, può accadere che nel contesto lavorativo ci siano pressioni e condizionamenti, ad esempio vengono espressi giudizi sbrigativi che nulla hanno a che vedere con una valutazione professionale oppure si oppongono vincoli economici a scelte che dovrebbero essere esclusivamente orientate alla messa in protezione del minore. Queste situazioni, probabilmente più frequenti nei Comuni di piccole dimensioni in cui vi è una maggiore vicinanza tra il livello politico e quello tecnico, possono rendere più faticoso il processo decisionale.

Per riuscire a compiere una valutazione corretta della situazione e a intraprendere la giusta direzione a tutela del minore è fondamentale che nessun operatore scelga in solitudine, a prescindere dal suo livello di competenza e di esperienza.

Sappiamo che nei territori lombardi gli assistenti sociali lavorano all'interno di assetti organizzativi diversi: spesso il servizio di Tutela Minori è gestito a livello di ambito territoriale attraverso un'equipe specialistica, ma in altri casi è gestita dall'assistente sociale del singolo Comune insieme ad una figura di psicologo. Nel primo caso, il confronto tra l'assistente sociale del territorio e i colleghi del **servizio specialistico di Tutela minori** è indispensabile per valutare più compiutamente la situazione.

Ma anche quando l'assistente sociale comunale non può contare su un servizio specialistico di riferimento è bene che eviti di decidere da solo perché le scelte complesse necessitano di un confronto professionale. Perfino il professionista più preparato non può analizzare la situazione da più punti di vista ed esercitare quel pensiero riflessivo necessario a prendere una decisione ponderata. Tale confronto può essere ricercato con il **Responsabile di servizio o con i colleghi di servizi affini** (Comuni limitrofi) e, se la situazione lo richiede, con gli **altri servizi specialistici coinvolti** (NPI, Consultorio, SerD, CPS, Medico di Medicina Generale e Pediatria).

Nel caso in cui i genitori del minore siano residenti in altro Comune o abbiano recentemente preso residenza è opportuno contattare il **Servizio sociale del Comune di provenienza** al fine di verificare l'esistenza di provvedimenti in corso o per acquisire elementi conoscitivi utili per decidere il da farsi.

Oltre al confronto intra professionale, un secondo livello di interlocuzione è da ricercarsi con il **PM minorile di turno**: presso ogni Procura è infatti presente un magistrato con cui è necessario consultarsi prima di dare attuazione ad un intervento ex. 403 c.c., come previsto anche dalle linee guida delle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano e Brescia.

Per quanto riguarda l'ambito sanitario, e in particolar modo il contesto Ospedaliero, è utile osservare che tale ambito è caratterizzato dalla dimensione dell'urgenza. Spesso viene richiesto l'intervento dell'assistente sociale in pronto soccorso quando il personale sanitario riscontra problematiche non strettamente cliniche o quando il dato clinico rilevato non è correlato al racconto che viene riportato. In queste situazioni l'assistente sociale deve riuscire a mantenere un equilibrio nella valutazione dei fattori di rischio riportati e/o osservati, analizzando e contestualizzando la situazione e senza sottostimare i dati raccolti.

È bene ricordare che la tutela del minore e la sua protezione non sono compiti di esclusiva competenza dell'assistente sociale, anche se per prassi il personale sanitario si rivolge a questa figura professionale.

In situazioni quindi di grave pregiudizio, tali da ipotizzare l'applicazione della messa in protezione con l'art. 403, l'assistente sociale deve riportare la propria valutazione in un contesto di confronto con gli altri professionisti intervenuti (es: pediatra, radiologo, ortopedico, psicologo, infermiere) per giungere ad una decisione congiunta.

È senz'altro utile il confronto con il responsabile del servizio e/o con colleghi afferenti alla stessa ASST/IRCCS oppure di altri presidi ospedalieri, qualora l'assistente sociale coinvolta fosse l'unica figura professionale presente in servizio.

Tempistica per l'attuazione del procedimento ex art. 403 (Ente locale e Ospedale)

FASI	TEMPI
Il Servizio sociale riscontra una situazione di grave pregiudizio: si confronta con gli altri attori del sistema (anche il PM di turno) per decidere se agire ai sensi dell'art. 403 c.c. Se intende procedere con un intervento ex art. 403 c.c., il Servizio sociale prepara una sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore e la indirizza al Sindaco <u>formalmente</u> (cioè con numero di protocollo interno) / al Dirigente sanitario individuato dalla struttura ospedaliera e/o sanitaria.	
Il Servizio sociale / il Sindaco / il Dirigente sanitario ne dà comunicazione al Pubblico Ministero Minorile di turno ➤ Cell. PMM di Milano: 347/69.255.71 ➤ Cell. PMM di Brescia: 329/41.04.349	immediatamente
La pubblica autorità emette il provvedimento amministrativo che ordina di agire ai sensi dell'art. 403 (cfr. allegati 2 e 3).	
Collocamento del minore.	
La pubblica autorità invia alla Procura: una lettera accompagnatoria con l'indicazione dell'ora esatta in cui è avvenuto il collocamento; il provvedimento amministrativo; gli allegati (relazione del Servizio sociale e ogni documentazione utile). L'email ha oggetto "art. 403 c.c. Nome COGNOME" e viene indirizzata: @ Procura di Milano: 403.procmin.milano@giustizia.it (obbligatorio) civile.procmin.milano@giustiziacerit.it (raccomandato) ⁹ @ Procura di Brescia: dirigente.procmin.brescia@giustiziacerit.it La Procura di Milano chiede anche l'invio di un SMS (347/69.255.71) con l'indicazione dell'autorità procedente, il nome e COGNOME del minore, il giorno e l'orario di collocamento, il PM interpellato ¹⁰ .	Entro 24 ore dal collocamento
Il Pubblico Ministero può: - disporre la revoca del collocamento - presentare ricorso al Tribunale per i minorenni per chiedere la convalida del provvedimento e formulare eventuali richieste ai sensi degli artt. 330 e segg. A tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti.	Entro 72 ore dalla ricezione del provvedimento della Pubblica autorità
Ricevuto il ricorso del PM, il Tribunale per i minorenni emette un decreto in cui: provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore, fissa l'udienza di comparizione delle parti (che dovrà tenersi entro i successivi quindici giorni).	Entro 48 ore dalla ricezione del ricorso del PM
Il TM manda alla cancelleria il decreto e il ricorso introduttivo per l'immediata comunicazione alla pubblica autorità che ha adottato il provvedimento e al PM ricorrente	Immediatamente
Spetta al PM ricorrente notificare entro 48 ore il decreto e il ricorso introduttivo agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale del minore. Il PM si può avvalere della polizia giudiziaria (es. Carabinieri).	Entro 48 ore
Le parti (esercenti la responsabilità genitoriale e curatore speciale) sono invitate a comparire in udienza innanzi al Giudice.	Entro 15 giorni dal decreto di convalida
Il Tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida.	Entro 15 giorni dall'udienza
Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.	Immediatamente

⁹ La Procura di Milano chiede l'invio all'indirizzo PEO dedicato al 403; tuttavia, noi invitiamo gli enti a trasmettere la documentazione ANCHE (non solo) via PEC, che ha valore legale e garantisce certezza dell'invio e della consegna.

¹⁰ Es. "In data gg/mm/aaaa ore hh:mm il Comune di / l'ASST / l'IRCCS ... ha collocato il minore ... in comunità ai sensi dell'art. 403 c.c., come comunicato al PM ...".

Il Pubblico Ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.	Entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento
La Corte d'Appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.	Entro 60 giorni

Individuazione della Procura competente

La Procura competente è normalmente quella in cui il minore è residente.

Tuttavia, nel caso in cui il minore sia residente anagraficamente in un Comune ma dimori / risieda stabilmente in un altro Comune, la Procura di riferimento è quella di competenza per il Comune in cui il minore dimora / risiede abitualmente.

Per dimora o residenza abituale del minore si intende la sua dimora stabile, non precaria, prevalente nel corso dell'anno; più precisamente, il luogo dove il minore custodisce i suoi più radicati legami affettivi ed i principali e reali interessi (scuola, amicizie, parenti significativi, medico, attività sportive o culturali, ecc.). La residenza abituale del minore corrisponde quindi al luogo in cui si trova, di fatto, il centro della sua vita.

Nel caso in cui non si riesca a stabilire dove il minore abbia la residenza abituale, la Procura di riferimento è quella del territorio in cui viene rintracciato.

Contenuti del provvedimento

Se il provvedimento ex art. 403 è agito dalle forze dell'ordine, esse trasmetteranno al PMM un verbale di collocamento.

Se invece è agito dal Servizio sociale del Comune, il Sindaco o il Dirigente / Responsabile delegato emette un'ordinanza.

Se è agito da un servizio sanitario o sociosanitario, il provvedimento è a firma del rappresentante legale o di altra persona da esso delegata; la decisione di chi sia titolato a firmare tali provvedimenti è una scelta organizzativa dell'ente, rispetto alla quale la Procura non entra nel merito.

In ogni caso, il provvedimento emesso dall'ente locale o dal servizio sanitario / sociosanitario deve contenere:

- I. Le generalità complete e la residenza del minore (allegare stato di famiglia)
- II. Le generalità complete, residenza (e domicilio abituale, se diverso dalla residenza anagrafica), recapito anche telefonico dei genitori e degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale (tutore, affidatari), fondamentali ai fini della notifica del successivo decreto di convalida (allegare stato di famiglia, se diverso da quello del minore)
- III. L'indicazione del giorno, dell'ora ed eventualmente anche del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o da entrambi i genitori.
- IV. La menzione della struttura presso cui il minore è stato o sarà consegnato per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato in protezione. Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione, tale ultima specificazione potrà essere omessa, con specifica motivazione.
- V. L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore e la necessità di procedere in emergenza (si può fare riferimento alla relazione del Servizio sociale allegata).
- VI. L'indicazione del Servizio sociale di riferimento con chiara indicazione di numero di telefono e indirizzo di posta elettronica che potrà essere usata dal PMM in caso di ulteriori richieste o per la trasmissione dell'eventuale provvedimento di conferma / revoca. Stanti i termini perentori (72 ore per eventuali ulteriori sommarie informazioni) è fondamentale mettere a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria recapiti telefonici ed email costantemente presidiati, anche nei momenti di chiusura degli uffici e nelle festività¹¹.

E’ bene evidenziare come dal punto di vista della professione l’applicazione dell’art. 403 debba essere una misura estremamente residuale, da attivare in casi estremi, e solamente in casi di grave pregiudizio e pericolo per l’incolumità psico-fisica del minore.

Il provvedimento deve essere corredato di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore e di ogni altra documentazione utile (es. stato di famiglia del minore e dei genitori).

Data la tempistica e la necessità di agire d’urgenza, la relazione sociale sarà necessariamente sintetica ma dovrà comunque indicare quanti più elementi possibili per mettere il PMM in condizione di comprendere esattamente l’entità del pericolo in cui si trova il minore.

Gli elementi da indicare, se noti, sono:

- Dati identificativi del minore
- Dati identificativi del nucleo familiare convivente (e, nel caso di altra residenza, del genitore non convivente).
- Circostanze che hanno determinato la decisione
- Attuali condizioni di salute psico-fisica del minore, specificando se è in condizione di essere convocato (entro 15 giorni) dal giudice minorile nell’udienza che viene fissata nel decreto di convalida
- Sommario riferimento a pregressa / attuale presa in carico
- Indicazione dei servizi specialistici coinvolti sul nucleo familiare
- Scelta del collocamento attuale (con eventuale possibilità di cambiamento)
- Eventuale valutazione del Servizio rispetto alla possibilità di contatti protetti tra minore e alcuni familiari
- Eventuale indicazione su specifiche cautele da adottare nell’ascolto del minore.

È responsabilità della pubblica autorità individuare il contesto di accoglienza del minore (o del genitore col minore), che non necessariamente deve essere una comunità educativa ma può essere una struttura sanitaria, una risorsa familiare del terzo settore preparata al pronto intervento o una risorsa appartenente alla rete familiare, se adeguata.

Si ricorda che è fondamentale che il provvedimento venga inviato entro 24 ore dal collocamento in protezione altrimenti perde di efficacia: attenzione perciò a verificare gli orari indicati.

Comunicazione con la famiglia

Nell’arco della stessa giornata in cui è avvenuto il collocamento il Servizio **convoca i genitori** per comunicare loro i contenuti dell’ordinanza e tutte le informazioni riguardanti lo sviluppo del procedimento giudiziario, tra cui la loro facoltà ad essere assistiti da un legale. Questo momento informativo è molto importante per mettere i genitori nella condizione di capire effettivamente che cosa sta succedendo e qual è l’iter giudiziario all’interno del quale si trovano coinvolti. Certamente il colloquio non potrà limitarsi ad una comunicazione ai genitori degli aspetti procedurali del collocamento extra familiare, ma sarà anche l’occasione per una prima raccolta delle loro considerazioni e reazioni sull’accaduto, al fine di porre le basi per l’avvio (o la continuazione) di una loro presa in carico.

La convocazione può avvenire presso gli uffici del Servizio sociale, oppure presso gli uffici della polizia locale/delle forze dell’ordine qualora si ipotizzino problemi di sicurezza. Nei presidi ospedalieri la convocazione viene stabilita in base alle esigenze dell’organizzazione al fine di evitare situazioni di confusione/pericolo all’interno del luogo di cura. È stata ipotizzata anche la possibilità di un invio diretto del genitore alla Procura, nei casi di violenza domestica che si riscontrano in Pronto Soccorso.

¹¹ Attualmente in Lombardia sono solo pochi i territori già organizzati per garantire un servizio di reperibilità ma la normativa sul 403 c.c. richiede che ci sia un assistente sociale reperibile e quindi tutti i territori devono rapidamente organizzarsi (vedi sezione “domande e risposte”).

Nel caso di ipotesi di reato (quando occorre fare la segnalazione anche alla Procura ordinaria), ad esempio in caso di abuso, si interrompe ogni relazione tra minori e famiglia in attesa del provvedimento, per evitare l'inquinamento delle prove e che il minore venga esposto ad indebite pressioni.

Nell'esclusivo interesse del minore, sulla base della conoscenza della situazione e in attesa del decreto dell'autorità giudiziaria che regolamenti i rapporti tra minore e famiglia, la pubblica autorità può valutare, con i tempi e le modalità derivanti dalla propria professionalità, la possibilità di attivare contatti protetti.

Sommario informazioni e nomina curatore

Entro le successive 72 ore dalla ricezione del provvedimento il PM minorile deve valutare:

- se **revocare** il collocamento in protezione (per esempio perché, meglio valutata la situazione o acquisite altre informazioni il pericolo appare meno intenso o immediato, o perché il genitore che teneva condotte pericolose è stato allontanato)
- se presentare ricorso al Tribunale per i minorenni per **chiedere la convalida** del provvedimento ed eventualmente chiedere altri provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Vista la limitatezza temporale, è importante che i contenuti del provvedimento, della relazione sociale allegata e degli altri documenti inviati entro le 24 ore dal collocamento siano sufficientemente dettagliati e significativi. Infatti, il PMM può chiedere *"sommario informazioni e disporre eventuali accertamenti"* ai servizi territoriali o alle forze dell'ordine ma considerati i limiti di tempo, non compatibili con un approfondimento della situazione, il Servizio potrà trasmettere quanto risulta già agli atti e che non sia stato già trasmesso (stato di famiglia, precedenti interventi assistenziali o altra documentazione in possesso) o eventuali altre informazioni importanti emerse nelle ore immediatamente successive al collocamento.

In caso di convalida del provvedimento, il Tribunale per i minorenni procede alla **nomina del curatore**. E' opportuno che il Servizio sociale prenda al più presto contatto con lo stesso per concordare le iniziative da assumere (i riferimenti dell'avvocato nominato sono di solito facilmente reperibili su internet).

Altri soggetti che attuano l'allontanamento

Spesso gli interventi ex art. 403 sono attuati dalle forze dell'ordine poiché sono questi ad intercettare l'evento acuto. In questi casi tutto l'iter, dalla rilevazione dell'evento, alla sua valutazione, all'invio del provvedimento, è in capo a questo soggetto. Quindi sono le forze dell'ordine che procedono - previo parere del PM di turno - ad intervenire ai sensi dell'art. 403 c.c. nelle situazioni che lo richiedono in quanto pubblica autorità.

E' possibile che contattino il servizio sociale territoriale per un confronto, ma gli adempimenti connessi all'esecuzione del provvedimento restano comunque in capo alle forze dell'ordine. In questo caso rientrano anche le situazioni in cui il minore ed eventualmente il genitore vengono portati per accertamenti o approfondimenti diagnostici presso la struttura sanitaria.

Essi non sono solo legittimati, ma sono addirittura tenuti ad agire personalmente poiché sono i soggetti che in quel momento hanno tutti gli elementi per decidere. Sarebbe invece sbagliato se le Forze dell'Ordine o Carabinieri chiedessero a terzi (es. Servizio sociale del Comune o dell'Ospedale) di attuare un intervento per una situazione che questi non hanno riscontrato direttamente.

Si ribadisce che nei casi in cui i promotori dell'attivazione ex art. 403 sono le Forze dell'Ordine è corretto che tutte le fasi del procedimento siano sempre gestite direttamente da loro essendo in possesso di tutti gli elementi necessari. Al fine di stabilire buone prassi di collaborazione ed evitare spiacevoli malintesi durante la gestione di un'emergenza, suggeriamo agli Ambiti territoriali di organizzare momenti di formazione condivisa tra Servizi sociali territoriali, forze dell'ordine e presidi sanitari e sociosanitari, per mettere meglio a fuoco "chi fa che cosa" ed eventualmente redigere accordi o convenzioni. Sarebbe anche opportuno che i servizi territoriali preparassero degli elenchi delle comunità per minori e madre/bambino da condividere con tutti i servizi del territorio e le forze dell'ordine.

Domande e risposte

Di seguito riportiamo le domande formulate nel corso del webinar che si è tenuto il 30 giugno 2022, la cui registrazione è disponibile on line sul [sito](#) dell'Ordine. Alcune risposte sono state aggiornate alla luce dei successivi sviluppi.

Reperibilità

La norma fa riferimento ad una reperibilità degli operatori anche al di fuori dei normali orari di servizio (dopo le 18.00 e nel finesettimana), ma oggi i Servizi non sono organizzati per garantirla. Quali sono gli obblighi in tal senso e come possono organizzarsi i Servizi?

Attualmente la situazione in Lombardia è frammentata e sono solo pochi i territori già organizzati per garantire un servizio di reperibilità, ma la normativa sul 403 c.c. richiede che ci sia un assistente sociale reperibile e quindi tutti i territori devono rapidamente organizzarsi. Le modalità possono essere diverse: un'ipotesi percorribile potrebbe essere affidare al Servizio di tutela minori di ambito o di sovra-ambito (quindi con un accordo tra più ambiti) un incarico di reperibilità, che permetta al Servizio sociale del territorio di raccordarsi nell'eventualità di un 403; tale ipotesi deve prevedere la possibilità di condividere dal punto di vista informatico la documentazione riguardante l'allontanamento, così che possa essere eventualmente inviata all'autorità giudiziaria.

Peraltro, il tema della reperibilità appare legato a quello del pronto intervento sociale, così come previsto dal PNRR e già definito dalla legge 328/00.

Ricordiamo infatti che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (l. 328/2000) ha stabilito che leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni Ambito territoriale (tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali) l'erogazione di una serie di prestazioni tra cui il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari (art. 22, co. 4).

La legge 147/2017 ha stabilito che, oltre al segretariato sociale rivolto a tutti i cittadini e al servizio sociale professionale, nell'elenco degli interventi e servizi finanziabili ci sia anche il Servizio di pronto intervento sociale (art. 7 co. 1).

Il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi sociali 2021-23 ha stabilito che il Pronto Intervento Sociale rientra tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire in ogni Ambito, prevedendone il finanziamento attraverso i Fondi Povertà (sia nella componente RdC che nella componente Povertà estrema), le risorse REACT-EU e, al termine del triennio, il nuovo PON Inclusionione. La descrizione del Servizio di Pronto intervento sociale è contenuta nella scheda LEPS 3.7.1, di cui riportiamo la descrizione sintetica (sottolineatura nostra):

“Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno. In relazione alle caratteristiche territoriali e di organizzazione dei servizi, può essere attivato come uno specifico servizio attivato negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo. Nel primo caso il pronto intervento sociale viene assicurato direttamente dai servizi territoriali negli orari di apertura.

Il pronto intervento sociale si rapporta con gli altri servizi sociali ai fini della presa in carico, laddove necessaria.” (pag. 107).

Come si vede, i modelli organizzativi possono essere diversi: una prima distinzione è quella evidenziata nel Piano nazionale tra Pronto intervento come servizio specialistico sempre attivo e Pronto intervento come funzione svolta dal Servizio sociale territoriale (quando aperto) e da altri soggetti (quanto il Servizio sociale

territoriale è chiuso). In questo secondo caso, le scelte dei territori possono essere diverse: possono prevedere l'esternalizzazione della funzione, prevedere accordi con soggetti diversi (es. associazioni di volontariato, Protezione civile) che si occupano delle emergenze e che eventualmente inoltrino solo le richieste "sociali" ad un assistente sociale "di turno". Possono essere previsti accordi tra più Ambiti territoriali.

Ci sono quindi ampi margini per individuare una risposta specifica per le esigenze e le risorse del proprio territorio: in ogni caso, ciascun Ambito deve attivarsi per definire le modalità attraverso cui offrire questo servizio ed evitare che gli operatori coinvolti in procedimenti delicati (per esempio l'attuazione di un intervento ex art. 403 c.c.) si trovino a lavorare in solitudine.

Che cosa succede se il servizio sociale, per risorse e organizzazione, non è in grado di rispettare le scadenze previste?

La tempistica indicata dalla norma è tassativa: passate le 24 ore (o le 72 a disposizione della Procura) il provvedimento diventa inefficace. E' vero che il Tribunale può comunque adottare provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore¹², tuttavia bisogna far di tutto per evitare di incorrere in questa situazione.

Privacy

La documentazione inviata in Procura contiene documenti con dati che, se acquisiti dal genitore maltrattante, non tutelerebbero il minore. Nel passaggio della documentazione al Tribunale per i Minorenni questi documenti diventano accessibili?

Quando il fascicolo viene acquisito dal Tribunale, gli atti diventano accessibili salvo quando diversamente disposto dall'autorità giudiziaria.

Qualora il Servizio sociale reputi importante garantire la segretezza del collocamento, può valutare di omettere tale informazione nella relazione sociale e accertarsi che non compaia nell'ordinanza.

Nel caso in cui si sia proceduto al collocamento del minore insieme alla madre, che cosa comunicare al padre?

Sottolineiamo l'importanza di comunicare il collocamento in luogo protetto a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso in cui avvenga un collocamento di minore insieme alla madre, il padre andrà informato del collocamento del figlio con le modalità che abbiamo già indicato nel documento. Non vanno invece fornite informazioni relative alla madre, in quanto persona adulta e quindi non tenuta a dare notizie di sé ad altri.

Nel documento scrivete che è utile prendere contatto con il Comune di residenza del minore per verificare se la situazione è già in carico e se ci sono informazioni importanti da sapere: come posso agire senza il consenso dei genitori?

L'interesse di tutelare un minore in situazione di grave pregiudizio prevale sull'interesse di privacy del genitore e pertanto l'operatore del Servizio sociale può procedere a chiedere informazioni presso altri servizi o enti.

¹² Comma 7 "Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore."

Servizi sanitari, forze dell'ordine e il Servizio sociale territoriale

I Carabinieri che trovano una situazione bisognosa di un intervento ex art. 403 c.c. possono agire direttamente o devono chiedere il supporto del Servizio sociale?

Le forze dell'ordine sono una pubblica autorità e pertanto procedono, previo parere del PM di turno, ad intervenire ai sensi dell'art. 403 c.c. nelle situazioni che lo richiedono.

Essi non solo sono legittimati, ma addirittura sono tenuti ad agire personalmente poiché sono i soggetti che in quel momento hanno tutti gli elementi per decidere. Sarebbe invece sbagliato se i Carabinieri chiedessero a terzi (es. Servizio sociale del Comune) di attuare un intervento per una situazione che questi non hanno riscontrato direttamente.

Sarebbe opportuno che i servizi territoriali preparassero degli elenchi delle comunità per minori e delle comunità madre/bambino anche da condividere con tutti i servizi del territorio e le forze dell'ordine.

Al fine di stabilire buone prassi di collaborazione ed evitare spiacevoli malintesi durante la gestione di un'emergenza, suggeriamo agli Ambiti territoriali di organizzare momenti di formazione condivisa tra Servizi sociali territoriali, forze dell'ordine e presidi sanitari e sociosanitari, per mettere meglio a fuoco "chi fa che cosa" ed eventualmente redigere accordi o convenzioni.

Chi sceglie finché non c'è il Decreto

Dalla convalida del provvedimento possono trascorrere 15 giorni prima che ci sia l'udienza e altri 15 (dopo l'udienza) prima che venga emesso un Decreto. In questo lasso di tempo chi decide rispetto alla regolamentazione dei rapporti con i familiari e alle altre scelte urgenti?

In linea generale, ogni contatto con la famiglia e altri soggetti è sospeso in attesa del Decreto.

Laddove lo ritenessero opportuno, nella loro relazione i Servizi sociali possono fornire indicazioni rispetto all'opportunità o meno di mantenere dei contatti e con quali modalità.

Quando c'è già un fascicolo aperto in TM

Come comportarsi nel caso in cui ci sia già un procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni?

Se c'è già un procedimento aperto la prima cosa da fare è verificare attentamente se l'ultimo Decreto emesso affida il minore all'ente e limita la responsabilità genitoriale in materia di collocamento: in tal caso, si può procedere al collocamento senza ulteriore autorizzazione.

Attenzione: questo ragionamento vale anche nel caso di procedimento chiuso e decreto definitivo.

Se il Decreto non contiene questa disposizione (e non è un Decreto definitivo), è bene tentare di contattare il giudice delegato competente per il fascicolo - che è indicato nel Decreto o rintracciabile tramite ricerca on line: https://minori.giustizia.it/sigma/index.php#esito_ricerca - per segnalare la presenza di una situazione che richiede l'emissione urgente di un provvedimento.

Nel caso in cui non si riesca a contattare il TM, oppure nel caso in cui il Decreto non contenga questa disposizione e sia definitivo, si procedere contattando il PMM e valutando insieme a questi l'opportunità di procedere ex art. 403 c.c. Qualora si proceda ai sensi del 403, si avvisa subito anche il TM.

Doveri del Sindaco

Il sindaco può rifiutarsi di emettere l'ordinanza? Cosa posso fare come assistente sociale per favorire l'emissione dell'ordinanza?

Il Servizio sociale è responsabile dell'azione tecnica e perciò deve produrre una relazione dettagliata e completa, che motiva precisamente la richiesta al Sindaco di emettere l'ordinanza. Questa relazione viene messa agli atti attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo interno. Dopodiché il Sindaco, che è

responsabile delle proprie azioni, può rifiutarsi di procedere assumendosi la responsabilità di un mancato intervento.

Indirizzi PEO e PEC

Le linee di indirizzo della Procura di Milano indicano solo un indirizzo di posta elettronica ordinaria. E' sufficiente?

La pubblica amministrazione comunica per iscritto e certifica l'invio della propria corrispondenza tramite utilizzo di PEC. Pertanto, suggeriamo di procedere a inviare la stessa comunicazione anche – non solo - via PEC (all'indirizzo civile.procmin.milano@giustiziacert.it).

Per quanto riguarda le modalità di invio via PEC e PEO alla Procura di Milano, si invita a fare riferimento al documento inviato dalla Procura a giugno 2023 e pubblicato [on line](#).

Allegato 1 – Elementi di orientamento per l’analisi dell’emergenza

Gli indicatori di seguito elencati hanno lo scopo di fornire un orientamento in relazione alla decisione di ricorrere ad un intervento immediato di emergenza. La scelta di collocarli in luogo protetto fuori dal nucleo familiare è motivata dalla gravità degli eventi e dall’assenza di una rete di aiuto concreto nelle cure dei bambini, dall’evidenza dell’incapacità di fronteggiare il problema da parte dei genitori sia a fronte di una loro negazione letterale del problema (“non è vero, non è successo”) o delle conseguenze del comportamento inadeguato (“non è nulla”).

Questi elementi non sono uno strumento di valutazione, che richiede un’indagine più approfondita e dinamica e una composizione tra fattori di rischio e fattori protettivi dei soggetti coinvolti. Possono però essere un orientamento per decidere se sussistono gli estremi di pericolosità e emergenza che rendono necessario procedere con la misura dell’allontanamento immediato.

Pericolosità e caratteristiche del contesto familiare

Genitori e contesto allargato:

- Acuzie di comportamenti pericolosi in presenza di psicopatologia diagnosticata.
- Presenza di gravi stati di alterazione da sostanze stupefacenti e/o alcol
- Gravi episodi di violenza domestica su altro genitore e/o sui bambini.
- Gravi episodi di impulsività e perdita di controllo: attuali e precedenti episodi di aggressività fisica o minacce verbali.

Rapporti genitori/figli

- Abbandono del minore
- Situazione di agiti aggressivi, fisici o psicologici, tra genitori e figli.

Informazioni circostanziate e attuali sul danno dei bambini¹³

- Gravi segni fisici osservati (contusioni, lesioni, cicatrici) in tal caso è opportuno coinvolgere l’autorità sanitaria
- Stato di grave malessere psichico correlabile a maltrattamento che necessita di accertamenti sanitari urgenti e impossibilità di permanenza a domicilio.

Circostanze dell’evento ed episodi pregressi

- L’evento costituisce l’acuzie di difficoltà persistenti e già accertate che non si erano manifestate in forma altrettanto grave.
- C’è evidenza dell’immediatezza del pericolo.

Capacità di fronteggiare la crisi

La capacità dei genitori o degli altri familiari presenti di fronteggiare gli avvenimenti influisce sulla decisione di allontanare il minore immediatamente o di procedere con una segnalazione all’autorità giudiziaria. Questa competenza è fortemente condizionata dall’impatto psicologico che gli eventi hanno su tutti i protagonisti, dalla loro percezione di pericolosità degli eventi e dalla personale tolleranza allo stress.

¹³ Cfr anche <https://cnoas.org/tutela-e-protezione-dei-minori-indicazioni-per-assistenti-sociali/>

Allegato 2 – Schema di ordinanza sindacale

In questo contributo si intende fare una proposta per stilare un documento che sia corretto dal punto di vista normativo e nello stesso tempo di facile lettura per i genitori che inizialmente riceveranno solo questa comunicazione scritta. La relazione sociale allegata va indirizzata solo alla Procura (e non consegnata ai genitori insieme a questa ordinanza).

N.B. Se vi è notizia di reato, occorre inviare un'altra comunicazione (diversa da quella consegnata ai genitori) da indirizzare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO / BRESCIA

@ Procura di Milano: 403.procmin.milano@giustizia.it
civile.procmin.milano@giustiziacert.it

@ Procura di Brescia: dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it

Prot. N.

Ordinanza n.

IL SINDACO

Con riferimento al minore COGNOME Nome nato a... i ... residente a... / con residenza abituale in...

GENERALITÀ DEI FAMILIARI

padre: COGNOME Nome, nato a... il... abitante in... ed eventuale utenza telefonica..., indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche....

madre: COGNOME Nome, nato a... il... abitante in... ed eventuale utenza telefonica..., indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche....

(se presenti, indicare generalità di tutore / affidatario)

Avendo rinvenuto il minore sopra indicato in una situazione di abbandono morale e materiale o di esposizione nell'ambiente familiare a grave pregiudizio o pericolo per la sua incolumità psicofisica, come indicato nella relazione sociale allegata.

Avendo dato avviso dato avviso orale al Pubblico Ministero (Nome Cognome) in data... alle ore...

DISPONE

- Che il minore... in data... ora... sia collocato in adeguato luogo sicuro in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria competente (*se è previsto indicare anche: sospende ogni contatto diretto con i genitori e altri familiari*).
- Che la presente ordinanza, con allegata relazione sociale e stato di famiglia, sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di...
- Che la presente ordinanza, priva della relazione sociale, sia notificata ai genitori a mezzo del personale preposto.
- Che le successive comunicazioni da parte del Pubblico Ministero vengano indirizzate a: indicare SERVIZIO, recapito telefonico, email e PEC.

Luogo, data

IL SINDACO

.....

Allegato 3 – Schema di provvedimento di collocamento emesso dall'autorità socio-sanitaria¹⁴

Intestazione dell'ente

PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO DI MINORENNE EX ART. 403 COD. CIV.

Dati generali

1. **Autorità che procede al collocamento del minorenni:** (indicare l'ente e la persona fisica che agisce per l'ente, fornendo inoltre recapiti mail e telefonici per eventuali contatti urgenti)
2. **Generalità e residenza del minorenni:** (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza)
3. **Generalità, residenza, eventuale recapito telefonico, dei genitori:**
4. **Giorno ed orario in cui si procede al collocamento:** (indicare l'orario in cui si procede al collocamento del minorenni, da cui decorrerà il termine di 24 ore per la trasmissione degli atti)
5. **Avviso telefonico al P.M.:** indicare il nominativo del magistrato, giorno ed ora dell'avviso, eventuali indicazioni fornite dal magistrato
6. **Il minorenni è stato allontanato:**
 - Da entrambi i genitori
 - Da un solo genitore: (indicare quale)
7. **Il minorenni è stato collocato in sicurezza:**
 - Da solo
 - Unitamente ad un genitore: (indicare quale)
8. **Luogo del collocamento, presso:**
 - Parenti: (indicare)
 - Conoscenti: (indicare)
 - Comunità educativa: (indicare)
 - Ospedale/struttura sanitaria: (indicare)
 - Struttura protetta: (indicare le ragioni che impongono di mantenere secretata la struttura)
 - Altro: (indicare)
9. **Motivi del collocamento:**
 - Minore in stato di abbandono
 - Minore esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica a causa di:
 - Abuso sessuale subito dal minorenni
 - Maltrattamenti subiti dal minorenni
 - Violenza assistita
 - Incuria / rifiuto di cure da parte dei genitori
 - Altro (indicare)
10. **Sono intervenute forze dell'ordine:**
 - Sì (indicare)
 - No
11. **Sono stati presi contatti con il servizio sociale territoriale:**

¹⁴ Tale schema è stato predisposto da ATS Milano e inviato in data 28/6/2022 a tutte le ASST e IRCCS afferenti, insieme al documento "Indicazioni operative di attuazione per ASST/IRCCS. Linee guida per operatori sociosanitari e forze di polizia in ordine all'applicazione dell'art. 403 cod. civ. – (decorrenza 22 giugno 2022) direttiva n. 2/22 prot.n. 499/2022 del 23 maggio 2022".

Si (indicare)

No

12. Sono stati presi contatti con un centro antiviolenza:

Si (indicare)

No

13. Sono stati avvisati i genitori:

Si (indicare)

No

Esposizione dei fatti

Il giorno ___ alle ore ___ si è proceduto al collocamento in sicurezza, ai sensi dell'art. 403 del codice civile, del minorenni _____, con allontanamento dai genitori (ovvero da un solo genitore).

Il minorenni è stato collocato presso ____, da solo /unitamente alla madre.

Di seguito vengono riportati i motivi che hanno determinato il provvedimento, con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore, e la necessità di procedere in emergenza:

Alle ore ___ del giorno___ è stato dato avviso telefonico al Pubblico Ministero, nella persona del dott./dott.ssa ____, magistrato di turno della Procura della Repubblica per i minorenni di Milano.

Alla luce di quanto descritto, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 403 cod. civ.

SI DISPONE

Il collocamento del minorenni _____ in un luogo sicuro, ai fini di una sua immediata protezione, che viene individuato presso: _____ (indicare).

L'affidamento del minorenni a: _____ (indicare la persona cui il minore viene materialmente affidato).

La trasmissione immediata del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano per le valutazioni di competenza (tramite mail: 403.procmin.milano@giustizia.it).

Luogo e data

Firma

Eventuali allegati (*specificare quali*):

- Copia denuncia/querela
- Foglio/i di dimissione da ospedali di minori/madre
- Certificati medici riferibili alle violenze dichiarate (in possesso della madre dei minori)
- Relazione del Centro antiviolenza
- Relazione dell'assistente sociale